

Atto n. 18/06

**ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS IN MATERIA DI REVISIONE DEI
CRITERI DI DETERMINAZIONE E DI AGGIORNAMENTO
DELLA COMPONENTE DEL PREZZO DI CESSIONE RELATIVA
AL COSTO EVITATO DI COMBUSTIBILE DI CUI AL TITOLO II
DEL PROVVEDIMENTO CIP N. 6/92**

Documento per la consultazione

3 luglio 2006

Premessa

I prezzi di ritiro dell'energia elettrica ceduta nell'ambito delle convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 29 aprile 1992, n. 6/92 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92) sono stati determinati sulla base del costo evitato di produzione dell'Enel e sono composti dai seguenti elementi:

- costo evitato di impianto;
- costo evitato di esercizio, manutenzione e spese generali connesse;
- costo evitato di combustibile (di seguito: CEC).

Inoltre, limitatamente ai primi otto anni di esercizio dell'impianto, in base a quanto previsto dal titolo II, punto 3, del provvedimento CIP n. 6/92, è prevista la corresponsione della componente correlata "ai maggiori costi della specifica tipologia di impianto".

Il provvedimento CIP n. 6/92 ha altresì definito i criteri per l'aggiornamento delle suddette componenti.

In particolare, il valore del CEC era stato inizialmente fissato pari a 37 lire/kWh dal titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6/92. Il titolo II, punto 7, lettera b), del medesimo provvedimento, ha previsto che la Cassa conguaglio per il settore elettrico aggiorni detto valore iniziale e che tale aggiornamento sia effettuato:

- a) *per il primo anno, sulla base della variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del gas naturale nell'anno 1992, riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi, rispetto a quello dell'anno 1991. Il valore risultante da tale aggiornamento è stato utilizzato come valore di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il 1993;*
- b) *per gli anni successivi, sulla base degli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).*

L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto 4 agosto 1994), integrando le disposizioni del titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del CIP n. 6/92, ha previsto di fare riferimento, ai fini dell'aggiornamento del valore del CEC, all'accordo Snam/Confindustria: "Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi". L'accordo attualmente in essere tra Snam e Unapace (oggi Assoelettrica), a cui Confindustria ha riconosciuto la titolarità diretta per la sottoscrizione, scade il 31 dicembre 2006.

A seguito della scadenza del contratto Snam/Unapace, occorre che l'Autorità definisca un nuovo criterio di aggiornamento del valore del CEC.

Al fine di promuovere la negoziazione, da parte dei soggetti titolari di impianti CIP n. 6/92 alimentati da gas naturale, di contratti per la fornitura del gas il più possibile aderenti alle attuali condizioni economiche di mercato, si ritiene opportuno che il valore del CEC rifletta, per quanto possibile, i prezzi di mercato del gas naturale in Italia.

A tal fine, l'Autorità, con la deliberazione n. 137/06 ha avviato un procedimento finalizzato alla revisione dei criteri per la determinazione e l'aggiornamento della componente del prezzo di cessione relativa al CEC di cui al provvedimento CIP n. 6/92.

Il presente documento per la consultazione espone gli orientamenti dell'Autorità in tale ambito.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro il 5 settembre 2006.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Energia Elettrica

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.336/387

fax 02.655.65.222

e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

1. Introduzione

Il valore del CEC è stato inizialmente fissato pari a 37 lire/kWh dal titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6/92, con riferimento a forniture continue di gas naturale per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo annuo superiore a 50 milioni di metri cubi, valutando il prezzo del gas pari, nel 1991, a 163 Lire/m³, comprensivo delle quote relative al trasporto e alla commercializzazione, e applicando un fattore di conversione di 0,227 m³/kWh.

Tale valore iniziale viene aggiornato, secondo quanto previsto dal titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/92, dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE). La predetta disposizione stabilisce che tale aggiornamento sia effettuato:

- a) per il primo anno, sulla base della variazione percentuale registrata tra il valore medio del prezzo del gas naturale nell'anno 1992, riferito a forniture continue per centrali termoelettriche a ciclo combinato con consumo superiore a 50 milioni di metri cubi, rispetto a quello dell'anno 1991. Il valore risultante da tale aggiornamento è stato utilizzato come valore di conguaglio per l'anno 1992 e come valore di acconto per il 1993;
- b) per gli anni successivi, sulla base degli stessi criteri di cui alla precedente lettera a).

L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: decreto 4 agosto 1994), integrando le disposizioni del titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento CIP n. 6/92, ha previsto di fare riferimento, ai fini dell'aggiornamento del valore del CEC, all'accordo Snam/Confindustria: "Contratto di lungo termine per la somministrazione di gas per la produzione di energia elettrica per cessione a terzi".

Tale accordo, sottoscritto tra Snam e Confindustria in data 8 luglio 1994, regola, sulla base di contratti della durata di 10 oppure di 15 anni, le forniture di gas naturale utilizzato prevalentemente per la produzione di energia elettrica destinata alla cessione alla rete pubblica. Confindustria ha riconosciuto a Unapace (oggi Assoelettrica) la titolarità diretta per la sottoscrizione di detto accordo, tra cui il rinnovo e le modifiche delle condizioni dello stesso. L'accordo attualmente in essere tra Snam e Unapace scade il 31 dicembre 2006.

I valori risultanti dall'aggiornamento annuale applicato dalla CCSE sono utilizzati dal Gestore del sistema elettrico-GRTN Spa (di seguito: GRTN) come valori di conguaglio per l'anno precedente e come valori di acconto per l'anno in corso.

2. Orientamenti relativi all'aggiornamento del valore del CEC

Come comunicato, con lettera del 4 maggio 2006, da Eni Spa alla CCSE e da quest'ultima all'Autorità, le forniture di gas naturale a cui ci si riferisce per il calcolo della variazione del CEC riguardano esclusivamente gli impianti CIP n. 6/92 alimentati da gas naturale a cui vengono applicate le condizioni dell'accordo tra Snam e Unapace

per la fornitura di gas naturale. In particolare, con riferimento all'anno 2005 e ai clienti di Eni, tali forniture rappresentano il 17,3% delle forniture continue di gas naturale per usi termoelettrici e il 17,9% delle forniture continue di gas naturale per usi termoelettrici con consumi annui superiori a 50 milioni di metri cubi.

Le condizioni previste dall'accordo Snam/Unapace – in scadenza il prossimo 31 dicembre 2006 – apparirebbero, quindi, applicate solo nel caso di impianti CIP n. 6/92 alimentati da gas naturale e, inoltre, si discosterebbero dai prezzi mediamente praticati sul libero mercato del gas, come si rileva confrontando il CEC (espresso in c€/kWh) con i prezzi di mercato del gas relativi a forniture termoelettriche continue superiori a 20 milioni di m³ annui. A ciò si aggiunga la considerazione che il contratto Snam/Unapace è stato siglato il 1° giugno 1998 e non è mai stato rivisto a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00, e dell'avvio della liberalizzazione del mercato del gas in Italia.

Il decadere del predetto accordo comporta il venir meno dello strumento necessario per l'aggiornamento del CEC secondo quanto stabilito dal provvedimento CIP n. 6/92 e, pertanto, alla luce anche dell'avvio della liberalizzazione del mercato del gas in Italia con la conseguente moltiplicazione dei soggetti esercenti l'attività di vendita all'ingrosso del gas naturale, si ritiene necessario un intervento da parte dell'Autorità finalizzato a definire un nuovo criterio di determinazione e di aggiornamento del CEC.

Al fine di promuovere un ruolo attivo, da parte dei soggetti titolari di impianti CIP n. 6/92 alimentati da gas naturale, nella negoziazione dei contratti per la fornitura del gas, si ritiene opportuno che il valore del CEC sia il più possibile aderente ai prezzi di mercato del gas naturale in Italia.

A tal fine, in mancanza di indici di mercato a cui fare riferimento, si propone di aggiornare il CEC, a partire dal valore di acconto per l'anno 2007, sulla base di una delle seguenti metodologie.

A) aggiornamento al 2006 del valore originario del CEC (37 lire/kWh)

Il valore del CEC di 37 lire/kWh, fissato dal titolo II, punto 2, del provvedimento CIP n. 6/92, è aggiornato al 2006 utilizzando i valori attuali di trasporto e di commercializzazione e, per quanto attiene alla materia prima, i criteri, applicati anche retroattivamente, di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 248/04 e n. 134/06.

Sulla base di tale criterio, il CEC definito in acconto per l'anno 2007 risulterebbe pari al valore iniziale definito dal provvedimento CIP n. 6/92 aggiornato al 2006.

Il medesimo criterio verrebbe utilizzato per il calcolo dei successivi aggiornamenti, attraverso una metodologia analoga a quella utilizzata per l'aggiornamento della componente QE riconosciuta a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nell'ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato, di cui all'articolo 9, comma 9.3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00.

B) definizione di un nuovo riferimento di prezzo del gas naturale

In alternativa si propone di definire un parametro che sia il più possibile aderente agli attuali prezzi di mercato, espressi in c€/m³, mantenendo tuttavia inalterato il fattore di conversione, pari a 0,227 m³/kWh, definito dal provvedimento CIP n. 6/92 e mai successivamente modificato. Pertanto, tale proposta presuppone unicamente la revisione del prezzo di riferimento del gas naturale, tenuto conto dell'intervenuto avvio della liberalizzazione del mercato del gas naturale in Italia.

Sulla base di tale criterio, il CEC sarebbe formato da una componente a copertura dei costi di approvvigionamento, da una componente a copertura dei costi di trasporto del gas naturale e da una componente relativa alla commercializzazione.

La quota relativa ai costi di approvvigionamento è posta pari alla componente QE (calcolata come media annuale dei QE trimestrali) riconosciuta a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nell'ambito della tariffa di fornitura ai clienti del mercato vincolato, di cui all'articolo 9, comma 9.3, della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00.

La componente relativa ai costi di trasporto è posta pari all'attuale costo di trasporto del gas naturale calcolato con riferimento all'impianto termoelettrico di Trino Vercellese, che fu utilizzato dal provvedimento CIP n. 6/92 come riferimento di impianto di generazione per la definizione dei costi evitati di cui al medesimo provvedimento.

Anche in questo caso i nuovi parametri sarebbero calcolati per la definizione dei valori di acconto 2007, sulla base dei consuntivi 2006, ed i successivi aggiornamenti sarebbero operati analogamente a quanto previsto alla precedente lettera A).

Inoltre, per entrambe le soluzioni proposte, si prevede di mantenere inalterata la attuale tempistica di aggiornamento del CEC, mediante la determinazione di un valore di acconto per l'anno corrente pari al valore di conguaglio dell'anno precedente e un successivo conguaglio effettuato dalla CCSE entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Spunti di consultazione

- S.1: Si condivide l'approccio proposto ai fini della revisione dei criteri di aggiornamento del CEC?*
- S.2: Quale soluzione si ritiene preferibile tra le due prospettate ai punti A) e B)?*
- S.3: Si ritiene opportuno assumere, come riferimento per l'aggiornamento del valore originario del CEC, gli stessi criteri di cui alle deliberazioni dell'Autorità n. 248/04 e n. 134/06?*
- S.4: Si condivide la scelta del parametro QE ai fini della valorizzazione dei costi di approvvigionamento del gas naturale? Quali altri riferimenti potrebbero essere utilizzati?*
- S.5: Si condivide la scelta del riferimento all'impianto di generazione di Trino Vercellese ai fini della valorizzazione dei costi di trasporto del gas naturale? Quali altri riferimenti potrebbero essere utilizzati?*
- S.6: Si ritiene opportuno modificare la tempistica di aggiornamento del CEC?*